

## **Sezione Prima**

**Adunanza di Sezione del 3 dicembre 2014**

**NUMERO AFFARE 01147/2012**

**OGGETTO:**

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Charles Korsah, nato a Odumasi (Ghana) il 14 marzo 1962 e residente a Modena per l'annullamento del decreto prefettizio 18 giugno 2010 avente ad oggetto l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.

### **LA SEZIONE**

Vista la relazione n. 14376 del 17 dicembre 2013 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso del 20 dicembre 2012;

visto il parere interlocutorio adottato in adunanza del 18 giugno 2014;

visto che l'Amministrazione ha adempiuto con nota pervenuta l'11 novembre 2014;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:

Il ricorrente aveva presentato in data 30 luglio 2007 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio

1992 n. 91. Tale domanda è stata dichiarata inammissibile dal Prefetto di Modena con decreto del 18 giugno 2010, notificato l'11 luglio 2010, in quanto il signor Korsah non risultava risiedere ininterrottamente (con iscrizione anagrafica) da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 4 gennaio 1993.

Il ricorrente censura l'illegittimità del citato decreto prefettizio, impugnato con il ricorso in esame, sostenendo che la documentazione prodotta è sufficientemente idonea a provare la presenza continuativa in Italia durante tutto il decennio precedente l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. In effetti, solo un periodo di pochi mesi non è coperto dall'iscrizione anagrafica perché era stato cancellato per irreperibilità, bensì che era presente sul territorio italiano, senza essere stato messo a conoscenza di tale fatto. A tale fine produce l'estratto conto previdenziale dell'INPS nonché i fogli paga per il periodo contestato.

Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché in relazione alla residenza legale non rilevano le situazioni di mero fatto; solo l'iscrizione anagrafica fa stato.

Ai fini di una compiuta valutazione delle prospettate censure la Sezione ha ritenuto, adottando parere interlocutorio in adunanza del 18 giugno 2014, necessario che l'Amministrazione fornisse relazione se sia stata adeguatamente considerata la documentazione contenente i dati e gli elementi, forniti dal ricorrente, atti a provare la dimora ininterrotta del signor Korsah anche durante il breve periodo dal 22 settembre 2004 al 7 febbraio 2005.

L'Amministrazione ha adempiuto con nota pervenuta l'11 novembre 2014 sottolineando che all'atto dell'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza emergeva una interruzione della residenza legale anagrafica del richiedente dal 22 settembre 2004 al 7 febbraio 2005 e che il legale dello straniero forniva la

documentazione, che si allega, allo scopo di attestare la ininterrotta permanenza del Korsach sul territorio nazionale sebbene in assenza della iscrizione anagrafica. Però, ancorché la documentazione pervenuta apparisse idonea ad attestare la presenza (di fatto) del richiedente in Italia, riteneva non soddisfatto il requisito della iscrizione anagrafica continuativa richiesto dalle disposizioni normative e dalle circolari ministeriali di riferimento.

Nei fatti, invero, il Korsach, risultava cancellato dai registri dell'anagrafe del Comune di Modena per un periodo di oltre quattro mesi per irreperibilità.

Considerato:

La relazione integrativa presentata dall'Amministrazione a seguito dell'istruttoria formulata dalla Sezione ha chiarito che la cancellazione dai registri anagrafici del Comune di Modena è stata effettuata per irreperibilità dello stesso ricorrente, il quale non ha fornito prova di aver agito avverso tale cancellazione dai registri anagrafici, nonostante che fosse dimostrata la sua presenza di fatto nel territorio dello Stato, chiedendo la reinscrizione con effetto retroattivo al 22 settembre 2004 ovvero proponendo i ricorsi previsti dal d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

Ciò determina la correttezza del provvedimento impugnato, in quanto la prova della residenza legale, di cui all'art 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, nel territorio dello Stato è desunta unicamente dall'iscrizione nei registri anagrafici comunali ai sensi dell'art. 1 primo comma 2 lettera a), d.P.R: 12 ottobre 1993 n. 572, che dispone: *“si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”*.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

L'ESTENSORE

Hans Zelger

IL PRESIDENTE F/F

Anna Leoni

IL SEGRETARIO

Massimiliano Salvatori